

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

GORDOLA

PREAMBOLO

Il Comune di Gordola:

- Opera in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni di quelle future.
- si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.
- promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.
- si impegna per una politica energetica e climatica sostenibile, nella direzione prevista dalla Confederazione e del Cantone tramite i loro piani di indirizzo.

TITOLO I

Nome del comune – designazione delle frazioni e monti – sigillo comunale – stemma

Art. 1

Nome-frazioni

Il nome del comune è Gordola

Gordola è comune del circolo della Navegna e del distretto di Locarno confinante giurisdizionalmente con i comuni di: Tenero-Contra – Vogorno – Locarno – Lavertezzo – Cugnasco

Il comune comprende la seguente frazione: Gordemo

Il comune comprende i seguenti monti:

Monti Motti – Bazzadè – Monti Metri – Selvatica di sotto – Selvatica di sopra – Miescio di dentro – Miescio di fuori – Vertum Sassalto.

Art. 2

Stemma

Lo stemma (gonfalone) comunale rappresenta la croce di Sant'Andrea colore giallo con sfondo verticale rosso e orizzontale azzurro.

Sigillo

Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di 29 mm e porta il nome del Comune e lo stemma rappresenta la croce di Sant'Andrea. È concesso valore ufficiale anche ai duplicati in altro materiale nella stessa forma e dimensione.

Rappresentazione



TITOLO II Petizioni

art. 3

a) Diritto alla risposta Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.

E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali.

Se non precisa altro recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

b) Esame Le petizioni genericamente rivolte al comune sono esaminate dal municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale sono trasmesse dal presidente alla commissione della legislazione.

La commissione propone al Consiglio comunale una risposta e delle proposte di risoluzione.

Il Municipio ha il diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO III Organizzazione politica

CAPITOLO I GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 4

Organi Gli organi del Comune sono:
a) L'assemblea comunale;
b) Il Consiglio comunale;
c) Il Municipio.

CAPITOLO II L'ASSEMBLEA COMUNALE

Art. 5

Composizione L'assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 6

Attribuzioni

¹L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Composizione

¹Il Consiglio comunale è composto da 30 membri.

²Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

³La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione.

Art. 8

Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 9

Attribuzioni

¹Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. LOC o da leggi speciali.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 e 3:

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC)
- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC)
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC)
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC)

nei limiti previsti dall'art. 5 a cpv. 1 RALOC.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo previsto dall'art. 5 a cpv. 1 RALOC.

³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Art. 10

*Ufficio presidenziale-
supplenza*

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un primo Vicepresidente;
- c) un secondo Vicepresidente;
- d) due scrutatori.

²Le cariche non sono obbligatorie.

³In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 11

Sessioni ordinarie

¹Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda sessione è convocata entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. Il messaggio municipale sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

Art. 12

Sessioni straordinarie

¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

²Il Presidente decide su regolarità e ricevibilità della domanda ai sensi della lett. b) del capoverso precedente e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Art. 13

Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 14

Funzionamento

¹Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto per una durata massima di 10 minuti per intervento. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.

²I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.

³In caso d'intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

⁴Il Sindaco o i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

Art. 15

Entrata in materia

¹Il Presidente invita eventuali relatori a commentare verbalmente il rapporto commissionale.

²Aprè la discussione sull'entrata in materia se richiesta da uno o più Consiglieri.

³Mette in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia.
In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

Art. 16

Pubblicità

¹La seduta del Consiglio comunale è pubblica.

²Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

³Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e immagini devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

Art. 17

Sedute informative

¹Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

²Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

³Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 18

Modalità di discussione

Di regola il presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) il Municipio.

Art. 19

Votazioni eventuali

¹La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.

²Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.

³L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

⁴Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.

⁵La proposta che avrà ottenuto il maggior numero di consensi sarà messa in votazione finale nella votazione del dispositivo di risoluzione. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

Art. 20

Sistema di voto

¹Il Consiglio comunale vota, comprese le nomine di competenza, per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima d'ogni votazione.

²Il Consiglio comunale, in materia di concessione dell'attinenza comunale, si esprime tramite voto segreto.

Art. 21

Verbale

¹Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.

²Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

³Il verbale delle discussioni del CC è distribuito entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione all'albo comunale delle risoluzioni del CC

Art. 22

Interrogazioni

- ¹Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
- ²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante.
In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.
- ³Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i Consiglieri comunali.

CAPITOLO IV COMMISSIONI E DELEGAZIONI

Art. 23

Commissioni permanenti

- ¹Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) Commissione della gestione
 - b) Commissione della legislazione
 - c) Commissione dell'edilizia e Piano Regolatore

Art. 24

Composizione e nomina

- ¹Le commissioni permanenti sono composte da 7 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.
La carica di membro di ogni commissione è obbligatoria.
- ²Ogni commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il segretario stanno in carica un anno.
Per argomento trattato, la commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.
- ³Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale.
- ⁴Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.
- ⁵ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Art. 25

Commissione della gestione

- ¹La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171a, 172 LOC e 30 RgfC.
- ²Essa svolge analoghe competenze per l'AAP.

Art. 26

Commissione della legislazione

Riservate le competenze delle altre commissioni, è compito della commissione della legislazione segnatamente di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
- g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Art. 27

*Commissione edilizia
E Piano Regolatore*

La commissione dell'edilizia e piano regolatore ha come compiti:

- a) Esaminare e preavvisare, tramite rapporto al Consiglio comunale, i progetti relativi alle opere e costruzioni pubbliche;
- b) Esaminare le modifiche di piano regolatore, i regolamenti edilizi e altre modifiche edificatori;
- c) Preavvisare dal profilo urbanistico quelle opere pubbliche che hanno un impatto rilevante a livello paesaggistico e pianificatorio.

Art. 28

Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

TITOLO IV IL MUNICIPIO

Art. 29

Composizione

¹Il Municipio è composto da 7 membri.

²Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.

³Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.

⁴Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione, delle aziende comunali e alle loro commissioni amministratrici, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale e gli articoli 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici. Si richiama inoltre integralmente l'art. 54 del presente regolamento.

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 30

*Norme
Comportamentali*

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 31

*Spese non
preventivate*

¹Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all'importo annuo di fr. 30'000.-. (art. 115 LOC).

²Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali in materia:

- a) di spese di investimento; (art. 13 lett. e LOC) fino all'importo fr. 60'000.-
- b) di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi; (art. 13 lett. g LOC) fino all'importo fr. 60'000.-
- c) di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali fino all'importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto, (art. 13 lett. h LOC) fino all'importo fr. 60'000.-
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, (art. 13 lett. l LOC) fino all'importo fr. 60'000.-
- e) L'importo complessivo massimo annuo dei capoversi a), b), c) e d) è di fr. 200'000.-

³Al Municipio è inoltre delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di fr. 30'000.-.

Art. 32

*Commissioni
e delegazioni
obbligatorie*

¹Il Municipio durante la seduta costitutiva nomina le seguenti commissioni e delegazioni:

- a) delegazione scolastica
- b) delegazione tributaria

tutte composte da 7 membri

²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente.

³Le commissioni e le delegazioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

⁴Durante la sua seduta costitutiva il Municipio designa:

- a) i Delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
- b) il delegato Comunale nell'ARP;
- c) il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

Art. 33

Dichiarazione di fedeltà

I membri della delegazione tributaria, il delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano giuramento davanti al Municipio.

Art. 34

Commissioni e delegazioni fa

¹Viene nominata un commissione amministratrice dell' Azienda Acqua Potabile.

Per quanto riguarda la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione fa stato e si richiama integralmente quanto contenuto nel Regolamento AAP

coltative

²Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.

³Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

TITOLO V DIPENDENTI COMUNALI

**CAPITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 35

ROD

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 36

Diarie e indennità

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

CAPITOLO II ALTRE FUNZIONI

Art. 37

Perito comunale

¹Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.

²In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

³La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 38

Altri dipendenti

Il segretario dell'ARP ed il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO VI ONORARI, STIPENDI, DIARIE, INDENNITÀ

Art. 39

Emolumenti

¹Onorario

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

il Sindaco	fr. 15'000.- annui
il Vicesindaco	fr. 10'000.- annui
i Municipali	fr. 8'000.- annui

Inoltre riceveranno un'indennità di fr. 60.- per seduta alla quale presenzieranno.

²Indennità per sedute

I membri delle commissioni e delegazioni municipali e i membri delle commissioni nominate dal consiglio comunale ricevono un'indennità di fr. 80.- per ogni seduta alla quale partecipano.

I consiglieri comunali un'indennità per seduta di fr. 80.-.

I membri dell'ufficio elettorale un'indennità oraria di fr. 30.-.

³Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata fr. 240.-.

b) per mezza giornata fr. 120.-.

c) per missioni fuori comune il rimborso delle spese sopportate e giustificate.

TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 40

Autorizzazione a riscuotere

Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il contabile o altri dipendenti autorizzati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Art. 41

Diritto di firma

Il Segretario comunale, il Vice Segretario e il contabile hanno diritto di firma collettiva con il Sindaco e il Vice Sindaco.

Art. 42

Organo peritale di controllo

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno.

TITOLO VIII BENI COMUNALI

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 43

Uso speciale

¹L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

²È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.

È tale in particolare:

- a) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
- b) la formazione di ponteggi e staccionate;
- c) la posa di brevi condotte d'acqua, le linee per il trasporto di energia elettrica, condotte per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- f) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
- g) la sosta e il posteggio continuato dei veicoli;
- h) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- i) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

³È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

È tale in particolare:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
- c) l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
- d) l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi.

⁴Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

⁵Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene (variante: demanio) secondo la sua destinazione.

Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguarda attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

⁶Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

⁷Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

TITOLO IX

TASSE

Art. 44

Generale

¹Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe In materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati dall'art. 47 del presente regolamento.

²Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.

³Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

⁴Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

⁵Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 45

Ammontare

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc., da fr. 40.- a fr. 200.- il mq, una volta tanto;
- b) opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette, ecc., fino a fr.40.- il mq. una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino di eventuali danni;
- c) posa di condotte d'acqua, di trasporto energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi o di altro genere fr. 10 .- al ml, una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino di eventuali danni;

- d) posa di distributori automatici, da fr. 40.- a fr. 400.- l'anno per apparecchio; posa insegne pubblicitarie e vetrinette o simili fino a fr. 30.- l'anno per ogni mq misurato verticalmente;
 - e) esercizio di commerci durevoli da fr. 40.- a fr. 500.- il mq l'anno; occasionalmente da fr. 4.- a fr. 10 per mq al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
 - f) per quanto riguarda i posteggi comunali e privati fanno stato i rispettivi regolamenti specifici.
 - g) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni (uso area pubblica), formazione di cantieri e simili, da fr. 4.- a fr. 8.- per mq al mese o frazione di mese, ritenuto un minimo di fr. 30.-;
posa di contenitori o simili fino a fr. 200.- annui per unità;
 - h) luna park, circhi, manifestazioni e simili da fr. 50.- a fr. 500.- al giorno;
 - i) uso di sale, locali, aule, palestre, piscine, ecc. fino a fr. 50.- all'ora;
 - j) Per l'uso del Mercato Coperto si rimanda all'ordinanza in vigore.
- ²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico, per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 46

Riscossione

¹Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal cantone in materia di imposte.

³Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

TITOLO X PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 47

Prestazioni

In caso di catastrofi naturali o di eccezionali eventi, il Municipio può *obbligatorie* obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO XI NORME DI POLIZIA

Art. 48

Norma generale

¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.

²Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Comune stabilisce collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento.

³Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 49

Sicurezza generale

¹Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

²L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

³Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 50

Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Per quanto concerne la repressione dei rumori molesti si richiama la relativa l'ordinanza municipale.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

² Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari del precedente capoverso, l'inizio dei lavori all'aperto in settori dell'edilizia, della pavimentazione stradale, dei servizi pubblici comunali e per altri casi particolari può essere anticipato su richiesta fino alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie, e alle condizioni imposte dal Municipio.

Art. 51

Quiete notturna

¹Dopo le ore 22.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

²Si richiama inoltre integralmente quanto previsto nell'ordinanza municipale per la repressione dei rumori molesti.

Art. 52

Lavori festivi e notturni

¹Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali la domenica e negli altri giorni legalmente riconosciuti cantonalmente.

²Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi.

³Si richiama inoltre integralmente quanto previsto nell'ordinanza municipale per la repressione dei rumori molesti.

Art. 53

Lavori agricoli e di giardinaggio

¹Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.

²Si richiama inoltre integralmente quanto previsto nell'ordinanza municipale per la repressione dei rumori molesti.

TITOLO XII CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 54

Contravvenzioni e multe

¹Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

³La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.

⁴ I rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-, compresi quelli in ambito di Legge sull'ordine pubblico (LORP) e Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP), possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti tramite ordinanza municipale.

Art. 55

Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;

- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 56

a) Archivi dati

Archivi dati

- ¹ Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
- ² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
- ³ Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

B) Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili

- ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
- ² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza

TITOLO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 57

Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 58

Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 59

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 05.09.2002, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal CC nella seduta del 21 settembre 2015

Aggiornato dal CC nella seduta del 03 febbraio 2020

Aggiornato dal CC nella seduta del 27 settembre 2021 (tramite Mozione)

Approvato dalla Sel con risoluzione 111-RE13559 del 4 dicembre 2015

Approvato con modifiche dalla Sel con risoluzione 111-RE15539 del 08.04.2020

INDICE

TITOLO I	Nome del Comune - designazione delle frazioni e monti - sigillo comunale - stemma
art. 1	Nome - frazioni
art. 2	Stemma Sigillo Rappresentazione grafica dello stemma
TITOLO II	Petizioni
art. 3	a) Diritto alla risposta b) Esame
TITOLO III	Organizzazione politica
CAPITOLO I	GLI ORGANI DEL COMUNE
art. 4	Organi
CAPITOLO II	L'ASSEMBLEA COMUNALE
art. 5	Composizione
art. 6	Attribuzioni
CAPITOLO III	IL CONSIGLIO COMUNALE
art. 7	Composizione
art. 8	Elezione
art. 9	Attribuzioni
art. 10	Ufficio presidenziale - supplenza
art. 11	Sessioni ordinarie
art. 12	Sessioni straordinarie
art. 13	Luogo
art. 14	Funzionamento
art. 15	Entrata in materia
art. 16	Pubblicità
art. 17	Sedute informative
art. 18	Modalità di discussione

art. 19	Votazioni eventuali
art. 20	Sistema di voto
art. 21	Verbale
art. 22	Interrogazioni
CAPITOLO IV	COMMISSIONI E DELEGAZIONI
art. 23	Commissioni permanenti
art. 24	Composizione e nomina
art. 25	Commissione della gestione
art. 26	Commissione della legislazione
art. 27	Commissione PR e opere pubbliche
art. 28	Obbligo di discrezione
TITOLO IV	IL MUNICIPIO
art. 29	Composizione
art. 30	Norme comportamentali
art. 31	Spese non preventivate
art. 32	Commissioni e delegazioni obbligatorie
art. 33	Dichiarazione di fedeltà
art. 34	Commissioni e delegazioni facoltative
TITOLO V	DIPENDENTI COMUNALI
CAPITOLO I	NORME GENERALI
art. 35	ROD
art. 36	Diarie e indennità
CAPITOLO II	ALTRE FUNZIONI
art. 37	Perito comunale
art. 38	Altri dipendenti
TITOLO VI	ONORARI - STIPENDI - DIARIE - INDENNITÀ
art. 39	Emolumenti

TITOLO VII	GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
art. 40	Autorizzazione a riscuotere
art. 41	Diritto di firma
art. 42	Organo peritale di controllo
TITOLO VIII	BENI COMUNALI
CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
art. 43	Uso speciale
TITOLO IX	TASSE
art. 44	Generale
art. 45	Ammontare
art. 46	Riscossione
TITOLO X	PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
art. 47	Prestazioni obbligatorie
TITOLO XI	NORME DI POLIZIA
art. 48	Norma generale
art. 49	Sicurezza generale
art. 50	Rumori molesti
art. 51	Quiete notturna
art. 52	Lavori festivi e notturni
art. 53	Lavori agricoli e di giardinaggio
TITOLO XII	CONTRAVVENZIONI E MULTE
art. 54	Contravvenzioni e multe
art. 55	Manomissioni e danneggiamenti
art. 56	Archivi e dati
TITOLO XIII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE
art. 57	Diritto suppletorio
art. 58	Entrata in vigore
art. 59	Abrogazione

